


Oltre la globalizzazione

Sud South



NUOVA
SERIE
26 / 2024

Memorie
Geografiche

26

MEMORIE GEOGRAFICHE

XIII Giornata di studio "Oltre la globalizzazione"
Messina, 1° dicembre 2023

Sud/South

a cura di
Giovanni Messina, Enrico Nicosia e Carmelo Maria Porto



Sud/South è un volume delle Memorie Geografiche
della Società di Studi Geografici

<http://www.societastudigeografici.it>

ISBN 978-88-94690163

Numero monografico delle Memorie Geografiche della Società di Studi Geografici
(<http://www.societastudigeografici.it>)

Certificazione scientifica delle Opere

Le proposte dei contributi pubblicati in questo volume sono state oggetto di un processo di valutazione e di selezione a cura del Comitato scientifico e degli organizzatori delle sessioni della Giornata di studio della Società di Studi Geografici

Comitato scientifico:

Fabio Amato (SSG e Università L'Orientale di Napoli), Valerio Bini (SSG e Università di Milano), Cristina Capineri (SSG e Università di Siena), Egidio Dansero (SSG e Università di Torino), Domenico De Vincenzo (SSG e Università di Cassino), Elena Di Blasi (Università di Messina), Francesco Dini (SSG e Università di Firenze), Michela Lazzeroni (SSG e Università di Pisa), Mirella Loda (SSG e Università di Firenze), Monica Meini (SSG e Università del Molise), Enrico Nicosia (Università di Messina), Andrea Pase (SSG e Università di Padova), Carmelo Maria Porto (Università di Messina), Filippo Randelli (SSG e Università di Firenze), Bruno Vecchio (SSG e Università di Firenze).

Comitato organizzatore:

Alessandro Arangio (Università di Messina), Elena Di Blasi (Università di Messina), Sonia Gambino (Università di Messina), Giovanni Messina (Università di Messina), Nunziata Messina (Università di Messina), Enrico Nicosia (Università di Messina), Carmelo Maria Porto (Università di Messina).



Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

© 2024 Società di Studi Geografici
Via San Gallo, 10
50129 - Firenze

PRESENTAZIONE

Pensare il sud vuol dire allora che il sud è il soggetto del pensiero: esso non deve essere studiato, analizzato e giudicato da un pensiero esterno, ma deve riacquistare la forza per pensarsi da sé, per riconquistare con decisione la propria autonomia.

Franco Cassano, *Il pensiero meridiano*, Laterza, 1996, p. 5

*I am but mad north-north-west. When the wind is southerly,
I know a hawk from a handsaw.*
William Shakespeare, *Amleto*

Si è sempre i meridionali di qualcuno.
Ugo Ojetti, da "In casa del Petrarca", articolo del Corriere della Sera (1928),
raccolto in *Cose viste* (7 voll.), tomo II, Sansoni, 1951,
ripreso da Luciano De Crescenzo, *Così parlò Bellavista*

*Non c'è da meravigliarsi che gli uomini si rivolgano agli dèi.
È molto duro affrontare le cose direttamente da soli.*
Charles Bukowski, *A Sud di nessun Nord. Storie di vita sepolta*

Sono lieto di presentare questo volume delle Memorie Geografiche, che raccoglie le rielaborazioni delle comunicazioni presentate alla XIII Giornata di studio "Oltre la Globalizzazione" dedicata al tema "Sud/South", svoltasi a Messina il 1° dicembre 2023, promosso dalla Società di Studi Geografici e organizzato dall'Università di Messina.

Con oltre 130 partecipanti alla Giornata di studio, distribuiti su 22 sessioni, il tema scelto ha riscosso un notevole interesse sia per la comunità geografica sia per studiosi e studiosi di altre discipline che si sono confrontati con il "SUD" variamente interpretandolo come parola chiave, contesto geografico, categoria interpretativa per leggere la complessità della contemporaneità.

Questo volume accoglie oltre 100 contributi e rappresenta un indispensabile momento di sedimentazione del confronto animato dalla Giornata di studio, arricchendo l'archivio delle Memorie e ponendosi come punto di partenza per ulteriori riflessioni su un tema che ripropone, tra varie altre possibili interpretazioni, la questione degli squilibri territoriali alle diverse scale, dalle relazioni città-campagna, ai divari territoriali in Italia e tra Nord e Sud Globale.

Da parte mia e di tutto il Consiglio della SSG va il più sentito ringraziamento per l'interessante e partecipato evento, e per questo volume che arricchisce e qualifica ulteriormente la serie delle Memorie Geografiche, alle organizzatrici, agli organizzatori e a tutto il comitato locale, con una proficua collaborazione tra diversi dipartimenti dell'Università di Messina,

Firenze-Torino, dicembre 2024

*Egidio Dansero
Presidente della Società di Studi Geografici*

ELEONORA GUADAGNO*, ROBERTA MINGO*

AUTONOMIA DIFFERENZIATA E VULNERABILITÀ SOCIO-AMBIENTALE. QUALI RISCHI PER IL MEZZOGIORNO D'ITALIA?

1. INTRODUZIONE. – Dopo l'esito negativo del *referendum* relativo alla riforma costituzionale proposta dal governo Renzi nel 2016, il dibattito riguardante il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia legislativa per le Regioni a statuto ordinario (come previsto dall'art. 116, c. 3, Cost.) è divenuto un terreno di acceso confronto tra Stato e Regioni.

Secondo il disegno di legge n. 615, relativo al riconoscimento dell'autonomia differenziata – un'iniziativa governativa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli – tra le materie per cui si richiede un ampliamento delle forme di autonomia figurano, tra le altre, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. L'esame in sede referente del disegno di legge è iniziato il 14 febbraio 2024 presso la Commissione Affari Costituzionali ed è stato svolto un ciclo di audizioni informali, conclusosi nella seduta del 10 aprile. La Commissione ha terminato l'esame in sede referente nella seduta del 27 aprile 2024, conferendo ai relatori il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, nel testo identico a quello trasmesso dal Senato: l'Assemblea, nella seduta del 19 giugno 2024 (pubblicata in GU come L. 26/06/2024 n. 6), ha approvato in via definitiva il testo di legge (Camera dei Deputati, 2024).

Obiettivo di questo breve ed embrionale contributo è quello di fornire un'analisi puntuale nel dibattito riguardante le riforme politico-amministrative del Paese, con particolare attenzione alle proposte volte a rendere effettivo il cosiddetto "regionalismo differenziato". Si intende perciò cercare di esaminare se e come tali proposte possano compromettere le garanzie di tutela dei diritti di cittadinanza e possano ledere la coesione democratica del Paese, considerandone la disomogenea esposizione ai rischi, inclusi quelli ambientali. Inoltre, si intenderà esplorare in che modo tale compromissione potrebbe ampliare lo iato tra le diverse realtà territoriali, con riferimento alla protezione dei diritti fondamentali, aumentando ambiti di vulnerabilità per le comunità locali soprattutto del Mezzogiorno.

2. CRITICITÀ LEGISLATIVE. – L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie è subordinata alla previa definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP): questi (secondo l'art. 117 Cost.) vengono fissati dalla Stato per i "diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale". Quindi, in linea di principio, i LEP riguarderebbero la totalità dei "diritti civili e sociali". Si parla di diritti connessi all'istruzione e alla formazione; alla salute all'assistenza sociale; alla mobilità e al trasporto, laddove i LEP sono declinati con ulteriori acronimi a seconda dell'ambito di applicazione: i LEA, per Livelli Essenziali di Assistenza; i LEPTA, cioè i Livelli Essenziali delle Prestazioni per la Tutela Ambientale; e i LEPS, ossia i Livelli Essenziali di Prestazione Sociale. Tali definizioni rappresentano così un passaggio fondamentale per procedere alla stipula delle intese tra lo Stato e le singole Regioni per la realizzazione dell'autonomia differenziata e, difatti, il principio, già sancito nella legge di bilancio 2023 (commi 791-801-bis della legge n. 197 del 2022), è stato ribadito nella legge attuale.

Come modificato durante l'esame al Senato (art. 3), la legge delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'individuazione dei LEP. Questi decreti devono essere basati sui principi e criteri direttivi stabiliti nella legge di bilancio 2023 e i loro schemi verranno trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro un termine di 45 giorni. La legge identifica le materie o ambiti di materie che possono essere attribuiti alle Regioni nell'ambito dell'autonomia differenziata, secondo quanto previsto dalla Carta costituzionale e su cui i decreti legislativi determineranno i LEP. Inoltre, questi decreti definiranno le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia dell'erogazione dei LEP in ogni Regione, assicurando condizioni di appropriatezza ed efficienza nell'utilizzo delle risorse e congruità tra le prestazioni erogate e le risorse disponibili:



tuttavia, i LEP sono stati solo parzialmente definiti, mai vincolati a specifici fabbisogni di spesa, assumendo quindi un ruolo che – ad oggi – risulta puramente “simbolico” (Viesti, 2023, pp. 147-149).

Secondo quanto indicato dalla normativa, al di là dei LEP, resterebbe salvo l’esercizio del potere sostitutivo del Governo (previsto dall’art. 120, c. 2, Cost.) che consentirebbe al Governo di sostituirsi agli organi delle Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni in determinate condizioni. Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, secondo quanto indicato, trasmetterà una relazione annuale alle Camere sull’esito delle procedure di monitoraggio. Infine, è previsto un aggiornamento periodico dei LEP mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in linea con le risorse finanziarie disponibili e per rispondere alle necessità di adeguamenti tecnici derivanti dai mutamenti del contesto socioeconomico o dall’evoluzione tecnologica. Nonostante queste clausole, tali adattamenti non sembrerebbero essere stati congruamente discussi in relazione alla condizione di strutturale e strutturante “marginalità” del Sud Italia, quale area in cui gli apparati centrali e locali di governo hanno dimostrato una sostanziale carenza nell’assicurare i servizi essenziali a garanzia dei diritti costituzionali per la cittadinanza (Bonini *et al.*, 2016; Scialdone e Giuliano, 2023).

3. DIVARI TERRITORIALI E “MARGINALITÀ”. – Nonostante le divergenze interne al Mezzogiorno, i problemi che ne impediscono il pieno sviluppo tendono a essere costanti e tuttavia non quantificabili unicamente tramite indicatori economici (Felice, 2006; Barca, 2009). Sono infatti evidenti le problematiche sociali e infrastrutturali che affliggono queste regioni e che ne rallentano qualsiasi processo potenzialmente volto a modificarne le dinamiche.


Considerando gli indicatori forniti dall’Istat, è evidente quanto i ritardi considerati problematici già all’epoca dei primi interventi straordinari (infrastrutture inadeguate, condizioni sociali e sanitarie precarie) continuino a permanere, e che, nonostante lo sviluppo di alcuni di questi settori, il divario con le aree trainanti resti costante. Il Mezzogiorno si ritrova, così, ampiamente sotto la media nazionale nel tasso di istruzione; i ritardi nei trasporti sono ancora presenti, la rete ferroviaria continua a essere nettamente inferiore rispetto alle regioni settentrionali così come la percentuale di rete elettrificata; i servizi pubblici sono insufficienti, con la sanità in condizioni precarie e una forte emigrazione ospedaliera venendo meno ai diritti sanciti dalla Costituzione (Viesti, 2023). A tali carenze strutturali si aggiunge lo spopolamento delle aree interne (Galluccio e Talia, 2014), fenomeno che affligge non solo il Mezzogiorno ma tutta l’Italia (Coppola, 1997; Sommella e Viganoni, 1997) ed il quale però, nelle regioni meridionali, risulta essere aggravato dai flussi migratori e di pendolarismo (anche sanitario) verso il nord (De Rubertis, 2021). È del tutto evidente come quindi la condizione di “marginalità” del Mezzogiorno sia causata dal concatenarsi di diversi fattori; tuttavia, agli evidenti squilibri si affiancano la scarsa competenza istituzionale e la grande quantità di comuni di piccole dimensioni, i quali mancano di spessore istituzionale e dunque hanno minori possibilità di trarre vantaggio dai fondi strutturali (Trigilia, 1992; 2012; Istat, 2023).

Come rimarcato anche da De Rubertis:

In effetti, in tutta Europa, le difficoltà delle regioni rurali sembrano essere associate a difficoltoso accesso ai servizi pubblici, a difficoltà nei trasporti, a mancanza di innovazione e competitività, a governance inadeguata. Si tratta di regioni che negli approcci Espon sono definite “inner peripheries”, cioè non periferiche in senso fisico, ma marginali da un punto di vista funzionale. L’inadeguatezza dei servizi di base localmente disponibili innesca una spirale di declino: lo spopolamento riduce la sostenibilità dell’offerta, i servizi si riducono ulteriormente e si contrae l’occupazione (2021, p. 79).

Seppure questo passo sia dedicato alle aree rurali è in verità applicabile alla situazione delle Regioni meridionali, le quali si trovano a ricoprire una posizione periferica soprattutto sotto l’aspetto funzionale. Oltre a correre un maggiore rischio di infiltrazioni criminali (Fig. 1) queste sono anche più vulnerabili al dissesto finanziario¹. Utilizzando come base dati il rapporto condotto dall’Università Ca’ Foscari (2020), l’incidenza di comuni in dissesto è nettamente maggiore nel Mezzogiorno (Tab. 1), e nei comuni inferiori ai 5.000 abitanti.

¹ La normativa sul dissesto finanziario degli enti locali è regolata dal Titolo VIII del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e fu introdotta dal D.L. 2 marzo 1989, n. 66. Il dissesto finanziario si applica quando un ente locale non può più svolgere le proprie funzioni o pagare debiti liquidi e esigibili. Il consiglio dell’ente adotta una deliberazione formale di dissesto, che deve essere accompagnata da una relazione dell’organo di revisione. Questa dichiarazione deve essere inviata entro 5 giorni al Ministero dell’Interno e alla Procura regionale presso la Corte dei conti.



Fonte: R. Mingo su dati Openpolis.

Fig. 1 - Comuni italiani commissariati (al 2023)

Tab 1 - Dissesto e riequilibrio nei comuni italiani

Regione	Dissesti	Riequilibri	Diss+Rieq	% Diss+Rieq	N. comuni coinvolti
Abruzzo	30	15	45	3,4	36
Basilicata	24	13	37	2,8	30
Calabria	213	114	327	24,4	215
Campania	191	90	281	21,0	202
Emilia Romagna	8	8	16	1,2	16
Friuli Venezia Giulia	0	1	1	0,1	1
Lazio	61	50	111	8,3	87
Liguria	5	14	19	1,4	16
Lombardia	19	32	51	3,8	45
Marche	8	6	14	1,0	12
Molise	19	20	39	2,9	32
Piemonte	11	22	33	2,5	29
Puglia	47	38	85	6,3	71
Sardegna	3	0	3	0,2	3
Sicilia	122	120	242	18,0	153
Toscana	8	11	19	1,4	16
Trentino Alto Adige	0	1	1	0,1	1
Umbria	5	7	12	0,9	11
Val d'Aosta	0	0	0	—	0
Veneto	3	2	5	0,4	5
Totali	777	564	1.341	100,0	981

Fonte: Ca' Foscari (2020).

Dunque, una politica di autonomia differenziata potrebbe contribuire ad aggravare ulteriormente il divario tra i servizi, causando un maggiore spopolamento e dunque la presenza sempre più massiccia di unità locali di piccole dimensioni incapaci di fare fronte alla richiesta di servizi ordinari ed emergenziali.

4. I “LEPTA” QUALI AMPLIFICATORI DEI RISCHI. – Le proposte di regionalismo differenziato, oltre ad accentuare nelle aree del Mezzogiorno le problematiche relative ai summenzionati ambiti causate principalmente da un accentuato divario economico, sembrerebbero pregiudicare le garanzie di tutela ambientale su tutto il territorio nazionale. Questa compromissione, inoltre, contribuirebbe a esporre le singole realtà regionali e locali a rischi disomogenei in quanto proprio gli enti locali dovrebbero autonomamente fare fronte alle spese per la mitigazione del rischio nonché per la gestione di eventi calamitosi². Gli aspetti di salvaguardia ambientale ordinaria ed emergenziale, risulterebbero in questo modo messi a repentaglio soprattutto in relazione alla non osservanza del principio di tutela degli ecosistemi e della biodiversità, per il quale non esistono ancora parametri specificamente definiti riguardanti i Livelli Essenziali delle Prestazioni per la Tutela Ambientale (LEPTA), i quali sono attualmente presenti solo in modo generico e indefinito nel dibattito pubblico (Cuttaia, 2023).


Originariamente, la Costituzione del 1948 non includeva alcuna specifica tutela ambientale; né il termine “ambiente” né il concetto stesso erano contemplati. Solo con la riforma del Titolo V nel 2001, la nozione di ambiente ha iniziato a emergere nel contesto costituzionale, riflettendo una crescente sensibilità verso le questioni ambientali. La mancanza di una chiara previsione costituzionale per il diritto all’ambiente è stata inizialmente affrontata tramite un’interpretazione estensiva della Costituzione, basata sul diritto alla salute (art. 32) e sulla tutela del paesaggio (art. 9). La Corte Costituzionale, attraverso un’attività interpretativa significativa, ha stabilizzato il concetto di ambiente come “valore” costituzionale. Tuttavia, la riforma del Titolo V del 2001, pur introducendo la tutela dell’ambiente nella Costituzione, ha sollevato questioni interpretative riguardanti la distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni, generando incertezze che ancora oggi richiedono un’attenta riflessione.

L’articolo 117 affida allo Stato la tutela esclusiva dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, mentre alle Regioni è lasciata la valorizzazione di questi beni in correlazione con il governo del territorio. Col tempo, la Corte Costituzionale ha chiarito che la tutela ambientale, affidata alla legislazione esclusiva dello Stato, rappresenta un limite anche per la normativa regionale in altre materie di loro competenza. Il contesto normativo in continua evoluzione ha portato all’introduzione di specifici procedimenti amministrativi, quali la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che fungono da collegamento tra la salvaguardia paesaggistica e quella ambientale più ampia. Tuttavia, l’ampliamento dell’autonomia regionale incontra due limiti fondamentali: la salvaguardia dell’unità e indivisibilità della Repubblica, affidata alle competenze statali, e la garanzia dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, in accordo con il principio di eguaglianza sostanziale e solidarietà. La recente modifica costituzionale apportata dalla legge n. 1/2022, che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione, assume particolare rilievo per aver elevato la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi a “principio fondamentale”. Per la prima volta, viene inserito un terzo comma all’articolo 9, che stabilisce che la Repubblica tutela l’ambiente anche nell’interesse delle future generazioni, disciplinando altresì la tutela degli animali. A differenza della riforma del 2001 che ha attribuito la tutela dell’ambiente alla competenza esclusiva dello Stato, la legge del 2022 integra questo valore tra i principi fondamentali della Costituzione, conferendogli lo stesso peso degli altri principi. In un contesto in cui la tutela ambientale e dell’ecosistema è elevata a principio fondamentale, non possono esistere margini di differenziazione che derogano alle scelte del Parlamento nazionale. L’attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle Regioni dovrà essere attentamente verificata, soprattutto in relazione alla gestione del territorio e alla compatibilità con i LEPTA che verranno definiti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e soprattutto alla luce di una distribuzione di rischi ambientali estremamente disomogenea sul territorio (Istat, 2020; ISPRA, 2023). Il problema dunque che sembrerebbe emergere ha una duplice natura al di là della potenziale “incostituzionalità” della non omogeneità dell’applicazione del principio fondamentale: innanzitutto il rischio è un elemento multidimensionale, funzione di alcuni elementi mutevoli e dinamici

² A partire dal 2011 l’Istat ha messo appunto un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), costruito con l’obiettivo di fornire una misura sintetica del livello di vulnerabilità sociale e materiale dei comuni italiani.


che possono reciprocamente amplificarsi. In questo senso, i rischi di natura ambientale e climatica si sommano a elementi di fragilità e vulnerabilità sociale e materiale soggiacente (in termini socio-economici) che rendono il territorio delle regioni meridionali più fragile e quindi potenzialmente più esposto ai rischi (Fig. 2).

In secondo luogo, i rischi ambientali sono per loro natura *cross-border* (si pensi a quelli connessi al dissesto idrogeologico o a quelli sismici, Figg. 3 e 4) e potenzialmente suscettibili ad aggravarsi a causa dell'impatto degli attuali cambiamenti climatici: a tal proposito, al di là di queste politiche di *rescaling*, anche l'Ue considera la disciplina ambientale come imprescindibilmente legata alla governance multilivello che non può esimersi dal considerare centrali né la comunicazione né il finanziamento né il coinvolgimento attivo della cittadinanza e altri attori. Entrambi gli aspetti rendono estremamente problematica l'adozione dei LEPTA proprio per la tenuta democratica del Paese e l'accesso ai diritti fondamentali.




Fonte: Istat (2015).

Fig. 2 - Indice di vulnerabilità materiale e sociale al 2011, quartili di popolazione residente



Fonte: ISPRA (2017).

Fig. 3 - Pericolosità da frana e pericolosità idraulica in Italia



Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (2023).

Fig. 4 - Classificazione sismica in Italia

5. CONCLUSIONI *IN FIERI*. – Il presente contributo è stato redatto proprio nei giorni in cui la legge veniva approvata. Contestualmente è stata effettuata una proposta referendaria (n. 500020, “Referendum abrogativo art. 75 Costituzione”) che ha come presupposto dell’iniziativa il seguente *statement*:

L’approvazione della Legge sull’autonomia differenziata è un grave attacco all’impianto costituzionale del nostro Paese. Nel proporre differenti livelli di autonomia tra le Regioni a statuto ordinario, divide l’Italia e danneggia sia il sud che il nord, impoverisce il lavoro, compromette le politiche ambientali, colpisce l’istruzione e la sanità pubblica, smantella il welfare universalistico, penalizza i comuni e le aree interne, aumenta la burocrazia e complica la vita alle imprese, frena lo sviluppo. Per tali ragioni l’abrogazione della legge si rende necessaria ed è a difesa dell’unità del Paese.

Si è spesso sostenuto la necessità di un decentramento dei poteri a favore delle unità locali, ma gli obiettivi attuali del processo in atto, soprattutto alla luce degli elementi che emergono da questa breve analisi in divenire, potrebbero alterarne drasticamente i risultati: un decentramento che favorisca le regioni economicamente più forti ignora i dislivelli territoriali esistenti e potrebbe non solo non apportare benefici alle aree più deboli, ma addirittura peggiorarne la situazione dal punto di vista socio-ambientale.

Proprio con riguardo al decentramento, Viesti (2023) ha identificato tre condizioni fondamentali per quello che si definisce un “buon decentramento”, basato sull’efficacia di un governo articolato su più livelli. La prima condizione è la chiara definizione delle competenze, con l’assegnazione esclusiva di specifici poteri amministrativi e giuridici allo Stato o alle Regioni. Nel caso di competenze condivise tra più livelli, sarebbe indispensabile una forte collaborazione per evitare conflitti tra i diversi livelli territoriali. La seconda condizione essenziale riguarda la disponibilità di risorse – finanziarie, tecniche e umane – necessarie affinché le unità locali possano adempiere ai propri compiti. Considerando le diverse capacità fiscali dei vari territori, Viesti sottolinea l’importanza di meccanismi finanziari adeguati per una giusta distribuzione delle risorse disponibili (p. 28). Infine, le competenze non devono essere fine a sé stesse, ma devono essere distribuite in base alle capacità specifiche di ciascuna unità governativa. A tal proposito, l’autore afferma che “tutto ciò richiede la costruzione di basi di dati territoriali ben articolate, dettagliate e aggiornate; e, con i dati, la creazione di indicatori di diversa natura: fabbisogno economico, quantità/qualità dei servizi erogati, obiettivi da raggiungere; la loro ampia disponibilità per i cittadini; e meccanismi e canali per esprimersi” (p. 29), tutti elementi imprescindibili per una reale mitigazione dei rischi socio-ambientali e una lungimirante riduzione della vulnerabilità delle aree più fragili del Paese.

RICONOSCIMENTI. – Il presente intervento è un contributo dell’Unità di ricerca di Napoli al seminario del PRIN 2022HZ3PHX “Administrative Geography and the ‘Territorial Question’ in Italy: Weaknesses in the Administrative Framework and Possible Solutions”, ed è finanziato dall’Unione europea, NextGenerationEU, Missione 4, Componente 1, CUP C53D23004830006. L’elaborato è frutto di un lavoro di riflessione comune. I paragrafi 1, 2, 4, 5 sono da attribuire a Eleonora Guadagno, il paragrafo 3 a Roberta Mingo.

BIBLIOGRAFIA

- Barca F. (2009). Un Sud persistente. Riflessioni su dieci anni di politica per il Mezzogiorno d’Italia. In: Petruszewicz M., Schneider J., Schneider P., a cura di, *I Sud. Conoscere, capire, cambiare*. Bologna: il Mulino.
- Bonini F., Blanco L., Mori S., Galluccio F., a cura di (2016). *Orizzonti di cittadinanza. Per una storia delle circoscrizioni amministrative dell’Italia unita*. Soveria Mannelli: Rubettino.
- Ca’ Foscari (2020). *Banca dati sulle criticità finanziarie dei comuni*. mizar.unive.it/gsi/studi/public/elen_info.php.
- Camera dei Deputati (2024). *Documentazione parlamentare*. temi.camera.it/leg19/temi/19_t18_regioni_e_finanza_regionale.html.
- Cassese S. (1977). *Questione amministrativa e questione meridionale*. Milano: Giuffrè.
- Coppola P., a cura di (1997). *Geografia politica delle regioni italiane*. Torino: Einaudi.
- Cuttaia F. (2023). Autonomia differenziata e tutela ambientale. *Ambiente e diritto*, XXIII(3): 1-17.
- De Rubertis S. (2021). Dinamiche insediative in Italia: spopolamento dei comuni rurali. *Perspectives in Rural Development*, 3: 71-96.
- Felice E. (2006). I divari regionali in Italia sulla base degli indicatori sociali (1871-2001). *Rivista di politica economica*, marzo-aprile.
- Galluccio F., Talia I. (2014). Il paesaggio del Mezzogiorno interno tra vecchie politiche territoriali e nuove ipotesi di assetto. In: Bonini G., Visentin C., a cura di, *Teorie e pratiche della ricerca a cinquant’anni dalla Storia del paesaggio agrario di Emilio Sereni*. Bologna: Editrice compositore.
- ISPRA (2017). www.isprambiente.gov.it/files2018/area-stampa/comunicati-stampa/Mappa_pericolosita_frane_idraulica_PAIR_Rapporto_2018_rid.jpg.
- ISPRA (2023). *Atlante dei dati ambientali 2023*. Roma: ISPRA.

- Istat (2015). ottomilacensus.istat.it/fileadmin/download/Indice_di_vulnerabilit%C3%A0_sociale_e_materiale.pdf.
- Istat (2020). *Le misure della vulnerabilità: un'applicazione a diversi ambiti territoriali*. Roma: Istat.
- Istat (2023). *Rapporto Istat: La politica di coesione e il mezzogiorno. Vent'anni di mancata convergenza*. Roma: Istat.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile (2023). www.poroton.it/servizi-edilizia/zone-sismiche-italia.
- Scialdone A., Giuliano G. (2023). Vita erratica e fortuna incerta di un ritaglio amministrativo di recente istituzione: l'ambito territoriale sociale. In: Albanese V., Muti G., a cura di, *Oltre la Globalizzazione – Narrative/Narratives. Memorie geografiche*, NS 23. Firenze: Società di Studi Geografici.
- Sommella R., Viganoni L. (2005). Territorio e sviluppo locale nel Mezzogiorno. In: Dematteis G., Governa F., a cura di, *Territorialità, sviluppo locale, sostenibilità: il modello SLoT*. Milano: FrancoAngeli.
- Trigilia C. (1992). *Sviluppo senza autonomia. Effetti perversi delle politiche nel Mezzogiorno*. Bologna: il Mulino.
- Trigilia C. (2012). *Non c'è Nord senza Sud. Perché la crescita dell'Italia si decide nel Mezzogiorno*. Bologna: il Mulino.
- Viesti G. (2019). Autonomia differenziata: un processo distruttivo. *Rivista trimestrale di cultura e di politica*, 3: 410-417.
- Viesti G. (2023). *Contro la secessione dei ricchi. Autonomie regionali e unità nazionale*. Bari: Laterza.

RIASSUNTO: Dopo il fallimento del *referendum* sulla riforma costituzionale proposta dal governo Renzi nel 2016, il dibattito sull'autonomia legislativa per le Regioni a statuto ordinario è diventato un tema centrale tra Stato e Regioni. Il disegno di legge n. 615, promosso dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, propone l'estensione dell'autonomia regionale in settori come la sanità, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Dopo un ciclo di audizioni e l'approvazione in Commissione, la legge è stata definitivamente adottata il 19 giugno 2024. Questo contributo esamina se e come il regionalismo differenziato possa mettere a rischio la protezione uniforme sul territorio nazionale, esponendo diverse regioni a rischi disomogenei, amplificando le disparità territoriali, specialmente riguardo alla salvaguardia dei diritti fondamentali.

SUMMARY: Following the failure of the 2016 *referendum* on the constitutional reform proposed by the Renzi government, the debate on legislative autonomy for regions with ordinary statutes has become a central issue between the state and the regions. Law No. 615, introduced by Minister of Regional Affairs and Autonomies Roberto Calderoli, proposes the extension of regional autonomy in areas such as healthcare, environmental protection, ecosystems, and cultural heritage. After a series of hearings and committee approval, the law was finally adopted on June 19, 2024. This paper examines whether and how differentiated regionalism may compromise uniform protection across the country, potentially exposing different regions to uneven risks, thereby increasing territorial disparities, particularly concerning the protection of fundamental rights.

Parole chiave: regionalismo differenziato, rischio ambientale, sanità, Mezzogiorno d'Italia

Keywords: differentiated regionalism, environmental risk, health care, Southern Italy

*Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Dipartimento di Scienze Umane e Sociali – DSUS; eguardagno@unior.it; r.mingo@unior.it